

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

di cui alla Determinazione Dirigenziale n. QE/2913 del 30.09.2019

Acquisizione di curricula professionali per il reperimento di un professionista Architetto o Ingegnere laureato, abilitato alla professione ed iscritto al rispettivo Ordine Professionale per la progettazione preliminare e rilievo degli interventi di manutenzione straordinaria presso l'immobile destinato a Casa di Riposo denominato "Roma 3" sito in Via Gioacchino Ventura 60 per la realizzazione di unità abitative di piccole dimensioni (case alloggio e co-housing).

CIG 8045623223
CUP J84B19000200004

1. PREMESSE

Il Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute – sta avviando la progettazione di nuove tipologie residenziali, nelle Case di Riposo, al fine di realizzare unità abitative di piccole dimensioni (case alloggio e co-housing), permetteranno di realizzare residenzialità a carattere familiare e al contempo di incrementare i posti disponibili, in ottemperanza a quanto definito nelle Linee guida di cui alla Deliberazione 148/2018.

Il Dipartimento Politiche Sociali è assegnatario dell'immobile destinato a Casa di Riposo denominato "Roma 3" sito in Via Gioacchino Ventura 60, ove dovranno essere insediate le nuove unità abitative.

2. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Progettazione preliminare e rilievo:

Relazione generale; relazioni tecniche e relazioni specialistiche preliminari; Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare e rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico; elaborati grafici di progetto con piante, sezioni e prospetti; Relazione sismica e sulle strutture; Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto; elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; computo metrico estimativo; prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; Prime indicazioni di progettazione antincendio; quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza.

Lo scopo dell'intervento è la realizzazione, all'interno dell'immobile esistente, di unità abitative di piccole dimensioni (case alloggio e co-housing), per la residenzialità a carattere familiare e nel contempo incrementare i posti disponibili, in ottemperanza a quanto definito nelle Linee guida di cui alla Deliberazione 148/2018. L'intervento dovrà comprendere tutte le opere necessarie per l'adeguamento funzionale, strutturale e di sicurezza dell'edificio esistente alle nuove finalità abitative.

3. TERMINI DI ESECUZIONE

Tempo utile per l'esecuzione della prestazione in oggetto:

La consegna degli elaborati del progetto preliminare dovrà avvenire nel termine massimo di giorni 30 dalla data del perfezionamento del presente atto.

4. CONDIZIONI E REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO

La S.V. dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

a. **Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi, e assenza di cause ostative all'affidamento di appalti pubblici e alla stipulazione dei contratti, anche ai sensi della vigente legislazione antimafia D. Lgs. 159/2011 e smi;**

b. **Requisiti di cui all'articolo 83 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi:**

- a) **requisiti di idoneità professionale;**
- b) **capacità economica e finanziaria;**

c) capacità tecniche e professionali;

Ai sensi dell'articolo 24 comma 5 D. Lgs. 50/2016 e smi: *"Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali".*

Ai sensi dell'articolo 83 comma 3 D. Lgs. 50/2016 e smi, a cui si rimanda per completezza, ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i partecipanti devono essere iscritti presso i competenti ordini professionali.

Ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 (Requisiti dei professionisti singoli o associati):

"in attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «codice dei contratti pubblici», di seguito codice, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;*
- b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto".*

Ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 (Requisiti delle società di professionisti):

"1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice devono possedere i seguenti requisiti:

a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

- 1. i soci;*
- 2. gli amministratori;*
- 3. i dipendenti;*
- 4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;*

b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità".

Ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 (Requisiti delle società di ingegneria):

"1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

2. Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;*
- b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.*

3. La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

4. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi

di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

5. Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

- a) i soci;
- b) gli amministratori;
- c) i dipendenti;
- d) i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

6. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico".

Ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 (Requisiti dei raggruppamenti temporanei):

"1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria".

Ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 (Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE):

1. Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

2. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Per tutte le tipologie di società e per i consorzi, ai sensi dell'articolo 83 comma 3 D. Lgs. 50/2016, iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato

Per gli appalti di servizi, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b) (**capacità economica e finanziaria**), gli operatori economici debbono dimostrare mediante dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e smi (Allegato 1), di avere:

- un **Fatturato globale minimo** per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data della presente richiesta di offerta per un importo non inferiore a € 58.903,99, corrispondente all'importo posto a base di offerta per la presente richiesta di offerta. Tale requisito è richiesto contemperando la affidabilità

economica e finanziaria dell'operatore economico con la possibilità di accesso a giovani Professionisti, tenuto conto della tipologia e dell'entità ridotta dell'incarico.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Per gli appalti di servizi, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) (**capacità tecniche e professionali**), gli operatori economici debbono dimostrare mediante dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e smi (Allegato 1), di avere:

- **effettuato servizi di ingegneria e di architettura** analoghi a quelli oggetto della presente richiesta di offerta svolti negli ultimi dieci anni antecedenti la data della presente richiesta relativi ai lavori di importo complessivo pari almeno all'importo stimato dei lavori relativi alla presente richiesta di offerta e corrispondenti ad € 3.500.000,00 (importo lavori presunto al lordo dell'IVA). Tale requisito è richiesto contemperando le capacità tecniche e professionali dell'operatore economico su servizi di ingegneria ed architettura analoghi a quelli della presente richiesta di offerta con la possibilità di accesso a giovani Professionisti, tenuto conto della tipologia e dell'entità ridotta dell'incarico;

- **effettuato almeno un servizio di Progettazione definitiva ed esecutiva per l'adeguamento normativo, adeguamento antincendio e presentazione SCIA** negli ultimi dieci anni antecedenti la data della presente richiesta di offerta relativo a lavori di importo complessivo pari almeno al 50% dell'importo stimato dei lavori relativi alla presente richiesta di offerta. Tale requisito è richiesto contemperando le capacità tecniche e professionali dell'operatore economico su servizi di ingegneria ed architettura analoghi a quelli della presente richiesta di offerta con la possibilità di accesso a giovani Professionisti, tenuto conto della tipologia e dell'entità ridotta dell'incarico;

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 dell'articolo 46 del D. Lgs. 50/2016 e smi (*Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria*), le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dalla presente richiesta di offerta anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

c. iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 139/2006 (ex. Legge 818/84) e regolarità nei relativi aggiornamenti formativi;

d. abilitazione allo svolgimento dell'incarico di coordinatore della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e smi (requisiti di cui all'articolo 98 del D. Lgs. 81/2008 e smi) e regolarità nei relativi aggiornamenti formativi;

e. polizza di responsabilità civile professionale per una somma assicurata almeno pari a € 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00).

La polizza di responsabilità civile professionale deve coprire anche i rischi derivanti da errori o omissioni derivanti dalla prestazione del servizio, che abbia determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, ai sensi della Linea Guida Anac n. 1 - Delibera numero 138 del 21/02/2018.

Il possesso dei requisiti di cui all' articolo 4 commi a) e b) della presente richiesta di offerta viene fornito dal concorrente presentando dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando i modelli predisposti da questa Amministrazione (Allegato 1 – Allegato 2).

4.1) Raggruppamenti e consorzi

Al fine della copertura di tutti i requisiti richiesti, è consentito a norma di legge vigente la partecipazione in raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016.

Nel caso di concorrenti costituiti da un raggruppamento temporaneo già costituito la domanda dovrà essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante del Mandatario Capogruppo, con allegata copia autentica dell'atto di **mandato collettivo speciale**, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti.

Nel caso di concorrenti costituiti da un raggruppamento temporaneo non ancora costituito le domande dovranno essere presentate e sottoscritte da ogni singolo soggetto che costituirà il predetto Raggruppamento, con dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato.

E' vietata qualsiasi modificazione del raggruppamento temporaneo ancora da costituire rispetto all'impegno dichiarato in sede di partecipazione.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

5. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione redatte compilando il modulo (All. A) dovranno pervenire sulla piattaforma TuttoGare entro e non oltre le ore 12,00 del 10 ottobre 2019 accompagnate da idoneo curriculum professionale e documento d'identità in corso di validità.


Nominativo R.U.P.

Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Stefano Leonardi

I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. n. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del DPR n. 445/2000 e DPR n. 412/2000, saranno trattati in conformità al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato D.lgs.

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito, si specifica che trovano applicazione le norme del Codice dei Contratti pubblici approvato con D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché le restanti norme nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici, in materia di tassatività delle cause di esclusione per carenza o incompletezza documentale.

L'esecuzione della prestazione deve avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza, D.Lgs. 81/2008 e smi. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure di controllo previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e di lotta alla mafia

Il RUP
Arch. Stefano Leonardi


Il Direttore di Direzione
Raffaella Modafferi

MODAFFERI RAFFAELLA
30.09.2019 17:25:31 CEST